

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2655/92 DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 1992

**che limita l'utilizzazione del regime del trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR (convenzione TIR) per le spedizioni che sono effettuate tra due località situate nella Comunità economica europea e che devono attraversare il territorio delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in data 1° giugno 1992 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 92/285/CECA<sup>(1)</sup> che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che, in data 1° giugno 1992, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1432/92<sup>(2)</sup> che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che è di estrema importanza l'assicurare un'applicazione efficace dell'embargo che colpisce le Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che se il transito attraverso queste Repubbliche viene effettuato in regime di trasporto internazionale sotto scorta del carnet TIR (convenzione TIR), questo regime presenta un elevato rischio di dirottamento delle merci verso una destinazione contraria ai divieti dell'embargo, salvo che esso venga utilizzato in concomitanza con il regime del transito comunitario previsto nel regolamento (CEE) n. 222/77<sup>(3)</sup> o con il regime comune di transito previsto nella convenzione CEE-EFTA del 20 maggio 1987<sup>(4)</sup>;

considerando che occorre quindi per evitare elusioni dell'embargo che colpisce le Repubbliche di Serbia e di

Montenegro, limitare l'utilizzazione del regime TIR per le spedizioni intracomunitarie che attraversano il territorio di queste Repubbliche ai soli casi in cui esse avvengono in regime di transito comunitario o in regime comune di transito;

considerando che tale limitazione è compatibile con la convenzione TIR che prevede, all'articolo 47 che essa non ostacola l'applicazione delle restituzioni basate in particolare su considerazioni di pubblica sicurezza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 222/77, il regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta del carnet TIR (convenzione TIR) può essere utilizzato per le spedizioni che sono effettuate tra due località situate nella Comunità economica europea e che devono attraversare il territorio delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro soltanto se queste spedizioni avvengono nel regime di transito comunitario previsto nel regolamento (CEE) n. 222/77 o nel regime comune di transito previsto nella convenzione CEE-EFTA del 20 maggio 1987.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. LAMONT

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.